



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

Regolamento per la disciplina dei compiti didattici e di servizio agli allievi dei professori e ricercatori della scuola

(emanato con D.D. n. 371 del 10.09.2013 e modificato con D.D. 321 del 07.06.2018)

Art. 1 - Oggetto

1.1. Il presente regolamento disciplina, in conformità dell'art. 6 della legge 30.12.2010, n.240, le modalità di attribuzione e di assolvimento dell'impegno didattico dei professori di ruolo, dei ricercatori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato della Scuola Normale Superiore (di seguito "Scuola"), tenuto conto di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, dello Statuto.

1.2. Le previsioni del presente regolamento rispondono alla natura della Scuola quale istituto universitario di istruzione superiore a ordinamento speciale e dei corsi che si svolgono presso l'ateneo, così come previsto dagli artt. 1 e 5 dello Statuto.

Art. 2 - Definizione dei compiti didattici e di servizio agli allievi

2.1. Ai fini del presente regolamento i compiti didattici e di servizio agli allievi si distinguono nelle seguenti tipologie di attività:

a. Attività didattica: attività didattiche frontali in corsi e seminari che costituiscono un corso curricolare e si concludono con un esame autonomo. I corsi possono essere articolati in moduli e possono avere più di un titolare.

b. Attività didattica integrativa: identifica l'insieme delle attività didattiche frontali, svolte nell'ambito di un corso curricolare a cui afferiscono, finalizzate all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico o di approfondimento, o dei risultati di particolari ricerche o di studi di alta qualificazione scientifica e professionale, ivi comprese esercitazioni, laboratori, visite guidate ecc. Le attività didattiche integrative devono essere coordinate con il titolare del corso o di un modulo.

Per didattica frontale si intendono le attività precedentemente indicate alle lett. a) e b) nei corsi ordinari e di perfezionamento, nonché negli altri corsi attivati dalla Scuola a norma di Statuto.

c. Attività didattica derivata dall'attività didattica frontale: attività strumentali alla didattica frontale e svolte al di fuori delle attività in aula (es. preparazione delle lezioni e del materiale didattico, verifica dell'apprendimento e accertamento del profitto degli allievi del corso, coordinamento delle attività didattiche e integrative, ecc.). Il tempo per le attività di preparazione delle lezioni frontali è quantificabile ai fini del presente regolamento in un numero massimo di ore pari a quello delle lezioni stesse.

d. Attività di partecipazione a commissioni di esame: partecipazione alle commissioni per l'esame di ammissione ai corsi ordinari e di perfezionamento, per gli esami di verifica dell'apprendimento e di accertamento del profitto degli allievi, per gli esami finali degli studi ivi compresi gli esami di laurea degli allievi della Scuola svolti presso l'Università di Pisa, nonché partecipazione e supporto ad ogni altra commissione di selezione e valutazione della Scuola.

e. Attività di servizio agli allievi: attività rivolte agli allievi con il principale obiettivo di orientarli verso scelte ragionate e consapevoli relative al loro percorso accademico-scientifico che riconoscano e valorizzino gli interessi, la vocazione e le potenzialità di ciascuno nonché per guidarli, agevolarli e supportarli durante tale percorso migliorandone le condizioni di studio, apprendimento e ricerca (es. attività di orientamento o di tutorato, ricevimenti, assistenza diretta agli allievi nelle attività di ricerca e di laboratorio, di preparazione delle tesi e dei colloqui, ecc.).

f. Altre attività istituzionali: attività didattiche ai corsi di orientamento universitario organizzati dalla Scuola, partecipazione ad attività di outreach su mandato della direzione della Scuola, partecipazione ai Consigli delle Strutture accademiche e al Senato accademico.

Art. 3 - Compiti istituzionali didattici e di servizio dei professori di ruolo

3.1. I professori di ruolo sono tenuti a riservare annualmente per i compiti didattici e di servizio di cui all'art. 2 non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

3.2. I professori di ruolo, sia a tempo pieno che definito, sono tenuti ad assumere la titolarità di uno o più corsi o moduli nei corsi di studio attivati dalla Scuola nel settore scientifico-disciplinare di appartenenza o, con il loro consenso, in settore affine.

3.3. Il numero minimo di ore di didattica frontale affidate annualmente ai professori di ruolo è pari a 60 in caso di tempo pieno, ovvero pari a 40 ore in caso di tempo definito, in base alle esigenze dell'offerta formativa da assicurare nei corsi di studio attivi. Le ore di didattica frontale comprese fino al valore di 120 ore, in caso di tempo pieno, e 80 in caso di tempo definito, sono da considerarsi compito di didattica istituzionale dei docenti e non possono dar luogo a retribuzioni aggiuntive.

3.4. I professori di ruolo, nell'ambito dei loro compiti didattici, sono tenuti inoltre a riservare almeno 50 ore annue per le attività di cui all'art. 2 comma 1 lettera e ad assicurare la propria disponibilità a svolgere le attività di cui all'art. 2 comma 1, lettera d.

Art. 4 Compiti istituzionali didattici e di servizio dei ricercatori di ruolo

4.1. I ricercatori di ruolo sono tenuti a riservare annualmente, secondo le determinazioni dei competenti organi della Scuola, fino a un massimo di 350 ore se a tempo pieno ovvero di 200 ore se a tempo definito ai compiti didattici e di servizio agli allievi di cui all'art. 2 comma 1, lettere b), c), d), e), f).

4.2. Ai ricercatori di ruolo, sia a tempo pieno che definito, può essere assegnato, nei limiti di cui al comma precedente, lo svolgimento di attività didattica integrativa nei corsi di studio attivati dalla Scuola, nel settore scientifico-disciplinare di appartenenza o, con il loro consenso, in settore affine.

4.3. Ai ricercatori di ruolo, sia a tempo pieno che definito, previo loro consenso, può essere affidata la titolarità di corsi curricolari o moduli ai sensi dell'art. 6, comma 4 della Legge 240/2010. A tali ricercatori è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui svolgono tali corsi o moduli.

4.4. In caso di assunzione del titolo di professore aggregato, è riconosciuta al ricercatore interessato - fermo restando il relativo inquadramento e trattamento giuridico ed economico - una retribuzione aggiuntiva secondo criteri e parametri definiti dal Consiglio di amministrazione federato, sentito il Senato accademico, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma seguente.

4.5. Nella definizione dei predetti criteri e parametri si tiene conto delle disponibilità di bilancio, del numero di ore di didattica ufficiale da erogare, e di quanto previsto con decreto del Ministro dell'Università e Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 23, comma 2 della Legge 240/2010. La retribuzione oraria è in ogni caso da intendersi comprensiva del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli allievi e verifica dell'apprendimento connesso all'insegnamento erogato. Non possono in ogni caso essere destinatari di incarichi di insegnamento e di connessa retribuzione aggiuntiva ai sensi del presente articolo coloro che abbiano conseguito, nell'ultimo periodo triennale o biennale di riferimento, una valutazione negativa del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge 240/2010 e coloro che non abbiano presentato domanda di valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto, secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina dell'attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ricercatori di ruolo della Scuola.

4.6. La liquidazione della retribuzione aggiuntiva di cui al comma precedente è subordinata alla consegna del registro delle lezioni di cui all'art. 9, è commisurata alle ore effettivamente svolte, ed è disposta a seguito dell'attestazione, da parte del Preside della Struttura accademica di afferenza, del regolare svolgimento dell'incarico e degli altri compiti didattici istituzionali e di servizio

eventualmente affidati al ricercatore nell'anno accademico di riferimento.

Art. 5 - Compiti istituzionali didattici e di servizio dei ricercatori a tempo determinato

5.1. I ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010 riservano per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli allievi di cui all'art. 2 comma 1, 350 ore annue complessive se a tempo pieno e 200 ore se a tempo definito.

5.2. Ai ricercatori a tempo determinato, sia a tempo pieno che definito, nei limiti di cui al comma precedente, può essere assegnata la titolarità di corsi curriculari o di moduli e/o lo svolgimento di attività didattica integrativa nei corsi di studio attivati dalla Scuola, esclusivamente nel settore scientifico-disciplinare di appartenenza o, con il loro consenso, in settore affine.

Art. 6 - Riduzione dei compiti didattici e di servizio agli allievi

6.1. Ai sensi dell'art. 6, comma 7 della Legge 240/2010, il limite orario di cui all'art. 3 comma 1 è ridotto in relazione all'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale fino al numero massimo di ore indicate nella tabella 1 allegata che costituisce parte integrante del presente regolamento. In particolare i limiti di cui all'art. 3 comma 3 e 4 non possono essere ridotti più del 60%.

6.2. I ricercatori a tempo determinato il cui stipendio gravi su di un progetto di ricerca finanziato con apposite risorse di derivazione esterna possono presentare istanza al Consiglio della Struttura accademica di afferenza affinché esso proponga al Senato accademico una riduzione fino a un massimo del 50% dell'attività didattica e di servizio agli allievi di cui all'art. 5 comma 1.

Art. 7 - Criteri e procedure di assegnazione dei compiti didattici e di servizio agli allievi

7.1. L'assegnazione a professori e ricercatori della Scuola dei compiti didattici, di didattica integrativa e di servizio agli allievi avviene nel rispetto di quanto previsto agli articoli precedenti ed è ispirata a criteri di buona amministrazione, di adeguatezza e di equità nella distribuzione degli impegni didattici, di ricerca e gestionali, tenendo conto prioritariamente dell'esigenza di preservare le peculiarità del modello formativo della Scuola, del grado di impegno e dei risultati conseguiti nell'attività di ricerca.

7.2. La programmazione delle attività didattiche per l'anno accademico successivo è deliberata dal Senato accademico, su proposta dei Consigli delle Strutture accademiche e individua i corsi curriculari e le attività didattiche integrative inseriti nell'offerta formativa da attribuire come compiti didattici istituzionali ai professori di ruolo e ai ricercatori, anche a tempo determinato, della Scuola.

Art. 8 - Forme e modalità di svolgimento della didattica

8.1. Le attività didattiche possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente e le forme didattiche di tipo seminariale o sperimentale ritenute opportune dal singolo titolare nell'articolazione del corso, purché siano impartite in coerenza con gli obiettivi formativi di apprendimento e nel rispetto degli eventuali vincoli definiti nel regolamento didattico dei corsi di studio.

8.2. Ciascun titolare di attività didattica è tenuto a svolgere personalmente secondo il calendario predeterminato, anche nel caso di didattica di tipo seminariale, le attività formative affidategli e ne ha la responsabilità scientifica e didattica. I soggetti che svolgono attività didattica integrativa sono tenuti a coordinare la propria attività con quella dei titolari dei corsi di afferenza.

8.3. I titolari dei corsi possono invitare, all'interno dell'articolazione del corso stesso e secondo le modalità previste dalle norme interne in materia, esperti per lezioni a carattere seminariale da svolgersi alla loro presenza.

8.4. I titolari possono sospendere il regolare svolgimento delle attività didattiche programmate per cause di forza maggiore o per inderogabili impegni scientifici e istituzionali. Tali assenze sono tempestivamente comunicate al Preside della Struttura accademica di afferenza al quale spetta verificare o assicurare che siano adottate congrue soluzioni affinché sia garantita la continuità delle attività didattiche, investendo, se del caso, i competenti organi accademici. Restano ferme le norme

per tempo vigenti in materia di infortuni, malattia, maternità, ecc.

Art. 9 - Autocertificazione, monitoraggio e verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli allievi

9.1. Ai sensi dell'art. 6, comma 7 della legge 240/2010, i professori e ricercatori sono tenuti a compilare e mantenere aggiornati i registri, anche in formato elettronico, in cui provvedono ad autocertificare il soddisfacimento dei compiti didattici e di servizio agli allievi, specificandone le tipologie di attività previste dall'art. 2 comma 1.

9.2. Entro quindici giorni dalla conclusione dell'anno accademico i professori e ricercatori sono tenuti a far pervenire al Preside della Struttura accademica di afferenza il registro compilato e sottoscritto per consentire che siano effettuate, con il supporto degli uffici amministrativi, le verifiche dell'avvenuto soddisfacimento dei compiti assegnati. I professori e ricercatori sono altresì tenuti a esibire i registri, su richiesta dello stesso Preside, anche durante il periodo di svolgimento dei corsi.

9.3. Terminate le verifiche, il Preside appone, anche con modalità digitale, un visto ai registri compilati dagli interessati e li deposita presso i competenti uffici dell'Amministrazione. Il visto del Preside attesta che il soggetto ha svolto integralmente i compiti didattici e di servizio agli allievi attribuitigli oppure attività didattica/seminariale sostitutiva concordata con il Preside in corso d'anno in casi di impossibilità oggettiva, non dipendente dal docente interessato, a svolgere l'attività didattica curricolare assegnata in sede di programmazione.

9.4 Ove in sede di verifica emergano incongruenze o inadempienze rispetto ai compiti programmati di ogni singolo professore o ricercatore, fatta salva l'ipotesi prevista dall'ultimo capoverso del comma precedente, il Preside della Struttura accademica di afferenza non appone il visto sui registri e di ciò è data informazione all'interessato. L'esito negativo della verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio ai sensi dell'art. 6, comma 7 della Legge 240/2010, secondo le modalità del presente articolo, comporta l'esclusione dalle Commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico e dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca per effetto della previsione di cui all'art. 6, comma 8 della Legge 240/2010 ed incide negativamente sulla valutazione di cui all'art. 6, comma 14, della Legge 240/2010 secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina dell'attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ricercatori di ruolo della Scuola.

9.5 Qualora, all'atto di effettuare le verifiche di cui al comma 4 o anche in corso d'anno accademico, il Preside rilevi delle significative inadempienze rispetto ai compiti assegnati a professori o ricercatori ne dà informazione al Direttore con apposita relazione. A seguito della segnalazione o di una propria rilevazione di inadempienza, il Direttore avvia le procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla responsabilità disciplinare.

Art. 10 - Valutazione ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge 240/2010

10.1. Le modalità e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori di ruolo della Scuola finalizzata all'attribuzione degli scatti stipendiali ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge 240/2010 sono disciplinate in apposito separato Regolamento.

Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali

11.1. Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 6 della Legge 240/2010, trova applicazione a partire dall'anno accademico 2013/2014.

11.2. L'osservanza di quanto previsto dal presente regolamento costituisce dovere d'ufficio dei professori e dei ricercatori, anche ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n. 62 di emanazione del Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento può comportare responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art. 10 della Legge 240/2010 e dell'art. 51 dello Statuto della Scuola.

11.3. Dalla relativa data di entrata in vigore, le norme del presente regolamento sostituiscono tutte le

disposizioni in materia di compiti didattici, di didattica integrativa e di servizio agli allievi contenute in previgenti atti regolamentari o deliberativi e con esse incompatibili.

11.4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia, lo Statuto e le altre disposizioni regolamentari interne.

11.5. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Direttore, pubblicato all'Albo on line della Scuola ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione. Le modifiche al Regolamento approvate il 31 maggio 2018 entrano in vigore il giorno seguente alla pubblicazione del decreto di emanazione delle stesse e, con riferimento alla nuova denominazione degli organi accademici, si applicano a seguito del relativo insediamento.

Tabella 1

Incarico istituzionale	Riduzione ore
Direttore	150
Vice Direttore	80
Prorettore	fino a 50*
Delegato del Direttore	fino a 30*
Preside di Classe Accademica	80

* il valore è fissato dal Direttore nel decreto di nomina del Prorettore/Delegato